

- porzioni di mesi di servizio prestato;
- 1) per il personale assunto posteriormente al 15 Gennaio 1945;
 - 2) per il personale rimasto assente per un periodo superiore ad un mese per qualsiasi causa (esclusa l'assenza per richiamo alle armi o per malattia con interi assegni);
 - 3) per il personale in aspettativa per motivi di salute con stipendio ridotto a $2/3$;
 - 4) per il personale collocato in quiescenza o che abbia lasciato il servizio per qualsiasi altro motivo non di carattere disciplinare;
 - 5) per il personale allontanato in via cautelativa dall'Ufficio in dipendenza di giudizio di epurazione, salvo riesame delle rispettive posizioni a giudizio definitivo avvenute.

La concessione della doppia mensilità di dicembre verrà estesa, come per il passato, al personale del servizio Polizze Combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere.

Infine

- 1° che anche al personale collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età e riato-